



UFFICIO TECNICO ASSOCIATO  
"MASSA TRABARIA"

dei comuni di Borgo Pace – Mercatello sul Metauro – Sant'Angelo in Vado  
Provincia di Pesaro ed Urbino

URBANISTICA

# COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO

## Regolamento per la realizzazione di interventi edilizi minori

Documento redatto dall'Ufficio Tecnico Associato "Massa Trabaria" – Settore Urbanistica  
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2008  
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2012

C:\WIN-LAVORO\LETTERE\2012\Regolamento opere edili minori.doc



Comune di BORGHO PACE  
Piazza del Pino 3 - 61040 BORGHO PACE (PU)  
☎ 0722.81.60.48 - ☎ 0722.81.60.49  
E-mail - [utc@comune.borgo-pace.ps.it](mailto:utc@comune.borgo-pace.ps.it)  
Codice fiscale 00360660419  
P.ta I.V.A. 00360660419



Comune di MERCATELLO SUL METAURO  
Piazza GARIBALDI, 5 - 61040 MERCATELLO SUL METAURO (PU)  
☎ 0722.81.69.23 ☎ 0722.89.393  
E-mail - [utc.bartolucci@comune.mercatello-sul-metauro.pu.it](mailto:utc.bartolucci@comune.mercatello-sul-metauro.pu.it)  
Codice fiscale 82002010419  
P.ta I.V.A. 00376880415



Comune di SANT'ANGELO IN VADO  
Piazza Umberto I°, 3 - 61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU)  
☎ 0722.81.99.07 ☎ 0722.81.99.20  
E-mail - [urbanistica@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it](mailto:urbanistica@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it)  
Codice Fiscale 82000490415  
P.ta I.V.A. 00352820419

## INDICE

Art. 1	Definizione di pertinenza	pag. 1
Art. 2	Procedura per opere pertinenziali	pag. 1
Art. 3	Piccole serre di ferro e vetro in struttura leggera ed opere assimilabili	pag. 1
Art. 4	Gazebo	pag. 3
Art. 5	Pergolati	pag. 3
Art. 6	Cassette ricovero da giardino	pag. 3
Art. 7	Altre pertinenze:	
7.1	Pensiline a sbalzo	pag. 4
7.2	Tettoie per ricovero autovetture	pag. 4
7.3	Serbatoi g.p.l.	pag. 4
7.4	Manufatti per la detenzione di animali da affezione.	pag. 5
Art. 8	Strutture temporanee	pag. 6
Art. 9	Attività produttive, commerciali e turistico/ricreative:	
9.1	Tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra	pag. 6
9.2	Strutture ombreggianti per parcheggi	pag. 6
Art. 10	Norme finali	pag. 7



## Art. 1

### Definizione di pertinenza

La pertinenza consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica e non suscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche.

Debbono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere accessorie all'edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l'opera principale siano prive di un autonomo valore venale.

La pertinenza non costituisce parte accessoria di un edificio in quanto non si configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell'organismo originario e non separabile da questo.

La pertinenza, nei limiti massimi previsti negli articoli successivi, non deve comunque avere un volume (superficie della proiezione orizzontale della coperta x altezza alla gronda) superiore al 20% del volume dell'edificio principale (art. 13 lett. d del REC).

## Art. 2

### Procedura per opere pertinenziali

La realizzazione di opere pertinenziali non è soggetta al rilascio del Permesso di Costruire, ma alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), gratuita, come precisato nei successivi articoli del presente regolamento.

La documentazione da allegare alla S.C.I.A. sarà quella stabilita dalla normativa vigente alla data di presentazione della denuncia stessa.

I soggetti abilitati a presentare la richiesta sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento edilizio.

Le opere pertinenziali ricadenti su lotti condominiali dovranno essere uniformi per tipologia e caratteristiche costruttive e non determinare nel loro complesso un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi.

I manufatti con diversa destinazione d'uso o materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento o con caratteristiche dimensionali superiori, rientrano nella tipologia di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.6) del D.P.R. 06/06/2001, n.380 e s.m.i., pertanto soggette al regime del Permesso di Costruire.

Le norme del presente regolamento non sono applicabili all'interno delle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale e delle zone "A" - Zone ed Edifici di



**URBANISTICA**

Interesse Storico-Architettonico e Ambientale, comunque denominate, di cui alle N.T.A. del vigente P.R.G.

**Art. 3**

**Piccole serre di legno, ferro e vetro/pvc  
in struttura leggera ed opere assimilabili**

Sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e pertanto soggetti al regime della Segnalazione Certificata di Inizio attività, i piccoli manufatti (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) al servizio delle aree verdi e/o cortilive quali piccole serre di ferro e vetro o pvc trasparente, in struttura leggera ed opere assimilabili (tutte di volume massimo pari a 10 mc. ed altezza interna media inferiore a m. 2.20).

L'installazione di tali manufatti è consentita una tantum (in deroga a distanze ed indici planovolumetrici di Piano Regolatore) per unità immobiliare, possibilmente nel retro degli immobili e nel rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali.

Le strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture.

**Art. 4**

**Gazebo**

Sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggetti al regime della Segnalazione Certificata di Inizio attività, i gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino (le due condizioni devono coesistere); oltre al rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali, tali manufatti in struttura leggera (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- h. max esterna = m.3.00;
- superficie coperta max = mq. 16,00 e comunque nel limite del 25% dell'area scoperta;



**URBANISTICA**

- La struttura (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00), che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata, ad eccezione di piante rampicanti e fili di sostegno; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame;
- la struttura dovrà avere pianta regolare (quadrata, circolare, esagonale, ecc.);
- la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

**Art. 5**

**Pergolati**

Sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggetti al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, i pergolati (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali la cui superficie sia inferiore al 25% della superficie coperta dell'abitazione di pertinenza (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione). Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni:

- h. max esterna= m.3.00;
- superficie coperta massima = inferiore al 25% della S.U.L. dell'abitazione di pertinenza con un massimo di mq. 20,00;
- la struttura (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00) deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti), ma è consentita la messa in opera di pannelli di sostegno per rampicanti. Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame;
- la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.



## Art. 6

### Casette ricovero da giardino

Sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggette al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, le casette ricovero attrezzi da giardino (annesso all'abitazione) in struttura leggera (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) di volume superiore a mc. 3,00 ed inferiore a mc. 25,00 ed altezza massima non superiore a m. 2,50 (le installazioni leggere di volume inferiore a mc 3,00 possono essere eseguite senza titolo abilitativo ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). La loro installazione, possibilmente nel retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Devono comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- La tamponatura esterna dovrà essere in legno trattato con essenze scure opache;
- La copertura può essere in coppo/tegola di laterizio, tegola canadese, guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame. E' ammesso il posizionamento di canali di gronda e pluviali;
- La struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

## Art. 7

### Altre pertinenze

Sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggetti al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività i manufatti di cui ai successivi commi del presente articolo (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione).

La loro installazione, possibilmente nel retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali:



### 7.1 Pensiline a sbalzo

E' consentita l'installazione di pensiline per la protezione e l'ombreggiatura degli infissi e dei balconi.

Le pensiline devono essere a sbalzo, senza elementi verticali portanti (pilastrini e simili).

La sporgenza dal filo del muro esterno del fabbricato deve essere quella strettamente necessaria allo svolgimento della funzione protettiva e deve comunque essere raccordata con quella di eventuali altri elementi presenti sulla facciata (aggetti, rientranze, decorazioni e simili).

Nel caso di protezione di balconi, la sporgenza della struttura di riparo non può superare quella del balcone sottostante, ed in nessun caso potrà superare la profondità di ml. 1,50.

### 7.2 Tettoie per ricovero autovetture

Nel caso in cui l'abitazione risulti sprovvista di autorimessa, oppure l'autorimessa esistente risulti insufficiente rispetto alla dotazione minima (un posto auto per appartamento), è consentita l'installazione di manufatti per il riparo delle auto, per una superficie coperta massima pari a mq. 25 per unità immobiliare, considerando per ogni posto auto uno spazio di ml. 2,50 x 5,00. Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni:

- h. max esterna= m.3.00;
- superficie coperta massima = mq. 25,00 per unità immobiliare;
- la struttura (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00) deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti), ma è consentita la messa in opera di pannelli di sostegno per rampicanti. Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame.

### 7.3 Serbatoi g.p.l.

I serbatoi per lo stoccaggio di gas g.p.l. ad uso riscaldamento devono essere realizzati interrati, salvo eventuali motivate inderogabili esigenze tecnico-normative.



#### 7.4 Manufatti per la detenzione di animali da affezione.

E' consentita la realizzazione di costruzioni per la detenzione di animali da affezione.

Tali opere devono essere conformi a quanto previsto dall'art.1 del Regolamento Regionale 13/11/2001, n.2 "Attuazione della L.R. 10/1977 – Norme in materia di animali da affezione e prevenzione al randagismo" e possono prevedere locali di ricovero dalle intemperie (art.1, comma 3, R.R. 2/2001) per una superficie coperta complessiva non superiore a mq 4,00 ed un'altezza non superiore a ml 2,00.

#### Art. 8

#### Strutture temporanee

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sono soggetti al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività i manufatti installati, su suolo pubblico o privato, per strutture temporanee, anche tamponate (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione).

Tali strutture possono essere installate in tutto il territorio comunale e devono essere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee o stagionali (inferiori a 150 giorni), come quelle di seguito elencate:

- attrezzature, chioschi, tettoie, copertura di impianti sportivi, ombreggiature per parcheggi ed altri manufatti destinati ad uso commerciale, pubblicitario o turistico-ricreativo;
- manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie, di scavo, di realizzazione di infrastrutture stradali e di rete, etc. quali baracche di cantiere, containers attrezzati, wc e simili;
- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie di deposito e magazzinaggio per particolari esigenze di attività commerciali o produttive esistenti, da installare nelle aree accessorie al fabbricato, o ai fabbricati, sede dell'attività, oppure in aree diverse anche non edificate, purché già urbanizzate e sistemate (piazze, parcheggi, etc.);
- manufatti occorrenti a sostituire temporaneamente edifici, o parti edificio, cui siano venute meno, per qualsiasi motivo, le condizioni di agibilità;
- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie per l'esercizio dell'attività agricola e/o agrituristica, quali tettoie, ricoveri, ombreggiature, etc. diversi da quelli già normati dalla LR 13/90;





**URBANISTICA**

- serre temporanee/stagionali costituite da teli di materiale plastico sostenute da montanti semplicemente infissi nel terreno.

Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono installati, la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga.

La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali (TOSAP, ecc.), a quanto previsto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti e dal Codice della Strada e non devono essere interessate aree verdi, aiuole, alberature anche singole, aree sia pubbliche che private interessate alla sosta; non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale.

I manufatti potranno essere realizzati con le seguenti tipologie costruttive:

- elementi semplici prefabbricati da assemblare di materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità;
- elementi monoblocco finiti trasportabili tipo containers attrezzati, cabine, wc e simili;
- rimorchi attrezzati tipo caravan.

Oltre alla documentazione prevista dal R.E.C., per questi manufatti dovrà essere presentata una dichiarazione a firma del richiedente in cui siano esplicitamente indicati:

- il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato, specificando se temporaneo o stagionale;
- le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto;
- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo autorizzato;
- l'impegno alla rimozione immediata del manufatto in seguito a semplice comunicazione del Comune in caso di sopravvenute esigenze che ne obblighino la rimozione;
- l'impegno alla manutenzione ed al mantenimento del decoro delle aree interessate;
- l'impegno a che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano ripristinati nella situazione antecedente l'installazione dello stesso.

Non è prevista alcun tipo di proroga automatica dei termini di tempo entro i quali il manufatto va rimosso.



## URBANISTICA

Nel caso di manufatto a carattere stagionale, il cui titolare è lo stesso dell'anno precedente e del quale non vengono modificate né le caratteristiche costruttive e dimensionali né la posizione già dichiarate, lo stesso potrà essere nuovamente installato, ove nel frattempo non intervengano nuove normative ostantive, la corrispondente stagione dell'anno successivo, previa comunicazione al Comune che indichi il rispetto di quanto previsto dal precedente titolo abilitativo e le date di installazione e rimozione del manufatto.

Nel caso di manufatti a carattere temporaneo, ove necessiti il mantenimento per un periodo di tempo più lungo, dovrà essere presentata nuova S.C.I.A. entro i termini di scadenza di quello precedente; in tal caso potrà non essere nuovamente presentata la documentazione già acquisita, ma dovrà comunque essere specificatamente motivata la ragione del prolungamento dei termini e l'accettazione di detta proroga sarà ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione, nel caso di occupazione di suolo pubblico, è rilasciata con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

### Art. 9

#### Attività produttive, commerciali e turistico/ricreative

Fermo restando che possono essere installati come accessori delle eventuali residenze presenti in questi edifici tutti i manufatti indicati negli articoli precedenti, per l'esercizio delle attività produttive, commerciali e turistico-ricreative e similari è consentita l'installazione dei manufatti di seguito elencati, che sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggette al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

##### **9.1 Tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra**

E' consentita l'installazione di tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione), a protezione di terrazzi o aree scoperte, come pertinenza di edifici o unità immobiliari destinati all'esercizio di attività produttive, commerciali e turistico-ricreative esistenti.

Le strutture portanti (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00) possono essere realizzate in legno o in metallo.

Le tettoie ed i gazebi possono essere coperti con teli, stuoie, pannelli trasparenti in vetro, policarbonato o simili o legno, purché coordinate con quelle già



## URBANISTICA

presenti nelle coperture esistenti dell'edificio; non è consentita la copertura con la sola guaina impermeabilizzante.

I manufatti non possono essere tamponati in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne dell'edificio già presenti.

E' consentita la messa in opera di pannelli laterali decorativi o di sostegno per rampicanti, purché coordinati, per materiale e tipologia, con la struttura del nuovo manufatto.

E' consentita, inoltre, per dimostrate esigenze produttive, la protezione laterale mediante l'installazione di infissi scorrevoli, estesi per tutta l'altezza dal pavimento alla copertura e completamente apribili a pacchetto (tipo Sun-room e simili) o scorrevoli, a condizione che una volta cessata l'attività gli stessi vadano rimossi.

La superficie coperta deve essere quella strettamente necessaria per assolvere la funzione di supporto all'attività svolta; il richiedente dovrà indicare espressamente nella pratica le motivazioni di tale necessità ed allegare documentazione ed elaborati da cui risulti la precisa quantificazione in termini di superficie.

### 9.2 Strutture ombreggianti per parcheggi

E' ammessa l'installazione di strutture ombreggianti per i parcheggi, siano essi destinati ai mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti che a quelli dei clienti.

I manufatti dovranno avere struttura portante (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00) in legno o in metallo (rimovibili previo smontaggio e non per demolizione), anche come tensostruttura, la copertura potrà essere realizzata con teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico, con cannucchiaia o similari.

I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta e non le corsie di transito, e non potranno essere tamponati.

Nel rispetto delle suddette condizioni, l'ombreggiatura potrà essere estesa a tutta l'area destinata a parcheggio.

### 9.3 Stoccaggio serbatoi g.p.l.

E' ammessa l'installazione di piccoli depositi fuori terra per lo stoccaggio di serbatoi di gas g.p.l. ad uso domestico, come pertinenza di edifici o unità immobiliari destinati all'esercizio della relativa attività commerciale, aventi un volume massimo di mc 8,00 ciascuno (deposito serbatoi vuoti + deposito serbatoi pieni) ed un'altezza massima di ml 2,50, realizzati con elementi semplici prefabbricati che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità o elementi monoblocco finiti, semplicemente appoggiati al suolo. La loro installazione dovrà rispettare quanto prescritto dalle norme specifiche in materia, dal Codice Civile, da quelle igienico-





## UFFICIO TECNICO ASSOCIATO "MASSA TRABARIA"

dei comuni di Borgo Pace – Mercatello sul Metauro – Sant'Angelo in Vado  
Provincia di Pesaro ed Urbino

### URBANISTICA

sanitarie vigenti, da quelle del Codice della Strada, da quelle di vincoli specifici e da quelle sovraordinate alle disposizioni comunali.

#### Art. 10

#### Norme finali

Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenimento delle condizioni di decoro.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei manufatti resta a carico del titolare della S.C.I.A..

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente denunciato, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.

C:\WIN-LAVORO\LETTERE\2012\Regolamento opere edili minori.doc



**Comune di BORGO PACE**  
Piazza del Pino 3 - 61040 BORGO PACE (PU)  
☎ 0722.81.60.48 - ☎ 0722.81.60.49  
E-mail - [utc@comune.borgo-pace.ps.it](mailto:utc@comune.borgo-pace.ps.it)  
Codice fiscale 00360660419  
P.ta I.V.A. 00360660419



**Comune di MERCATELLO SUL METAURO**  
Piazza GARIBALDI, 5 - 61040 MERCATELLO SUL METAURO (PU)  
☎ 0722.81.69.23 ☎ 0722.89.393  
E-mail - [utc.bartolucci@comune.mercatello.sul.metauro.pu.it](mailto:utc.bartolucci@comune.mercatello.sul.metauro.pu.it)  
Codice fiscale 82002010419  
P.ta I.V.A. 00376880415



**Comune di SANT'ANGELO IN VADO**  
Piazza Umberto I°, 3 - 61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU)  
☎ 0722.81.99.07 ☎ 0722.81.99.20  
E-mail - [urbanistica@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it](mailto:urbanistica@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it)  
Codice Fiscale 82000490415  
P.ta I.V.A. 00352820419